



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	436
DATA	19/08/2025

OGGETTO :

**ACQUISIZIONE SPAZIO ESPOSITIVO NELL'AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA CHEESE, BRA (CN)
19-22 SETTEMBRE 2025
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B)
DEL D.LGS. N. 36/2023) - SERVIZIO DI IMPORTO
INFERIORE AD € 5.000,00. CIG: B7F5B7C0BE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025 integrato con decreto del Presidente n. 5/2025 in data 26/02/2025 prot. 2436 di nomina del responsabile del servizio agricoltura;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 05 in data 28/04/2025 di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 28/04/2025 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la determinazione nr. 218 in data 30/04/2025 del responsabile del servizio economico finanziario di applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione 2024 ai sensi degli articoli 175 e 187 del d. lgs. 267/2000 ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità dell'ente;

RICORDATO che la Comunità Montana di Valle Camonica è Ente gestore del Parco dell'Adamello;

EVIDENZIATO che:

- Nella Relazione di accompagnamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027 della Comunità Montana e Bilancio di previsione economico finanziario, è prevista tra le attività da svolgere nelle funzioni di ente gestore del Parco dell'Adamello, la partecipazione a fiere e manifestazioni espositive allo scopo di promuovere il territorio dell'area protetta e lo svolgimento di attività di valorizzazione della agrobiodiversità, intesa come specie e razze animali e vegetali la cui presenza, diffusione e sopravvivenza sono strettamente legate all'uomo e al suo fare quotidiano;
- nel mese di settembre 2025 si svolgerà a Bra l'edizione 2025 della manifestazione "Cheese", evento pubblico di rilievo internazionale dedicato alla promozione, educazione e conoscenza delle piccole produzioni di formaggi e legate al mondo lattiero caseario artigianale, organizzata da

Slow Food Promozione Srl SB – società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Slow Food Italia APS;

- l'Ente, su richiesta dei produttori del territorio, ha investito negli anni risorse per contribuire alla valorizzazione dei formaggi "Fatulì della Valsaviore" e "Silter d'alpeggio", oggi riconosciuti all'interno della rete Slow Food come "Presidio", riconoscimento che consente tra l'altro l'accesso ad una serie di opportunità di promozione e visibilità a livello nazionale, contribuendo con questo all'attrattività del territorio quale depositario di eccellenze enogastronomiche di livello nazionale;

RITENUTO, in accordo con l'assessorato all'agricoltura dell'Ente e con le Associazioni di produttori che sono da riferimento per i Presidi camuni "Fatulì della Valsaviore" e "Silter d'alpeggio", di organizzare e sostenere la partecipazione dell'Ente e la presenza dei produttori nell'ambito della manifestazione "Cheese 2025", manifestazione che si svolgerà dal 19 al 22 settembre 2025 a Bra (CN), provvedendo all'acquisizione a carico dell'Ente di uno spazio espositivo unico per entrambi i Presidi e demandando ai singoli produttori la copertura delle proprie spese logistiche e di viaggio per la presenza presso la manifestazione;

ATTESO che, per l'acquisizione del servizio di partecipazione di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

ATTESO che le condizioni di partecipazione alla manifestazione sono definite dall'organizzazione, sulla base di formati di partecipazione standard predefiniti;

VISTE le condizioni di partecipazione (come trasmesse nella nota via mail in data 04/06/2025 - acclarata al prot. dell'Ente al n. 9417 del 12/08/2025-) che si riassumono nel servizio di nolo di spazio espositivo al costo di € 1.800,00 oltre IVA 22% da parte di SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SB, con sede in Bra (CN) Via Mendicità Istruita, 14, che prevede:

- il nolo di uno stand da 9 m² (3x3m) dotato di desk da circa 1,30 m, pannello di 195x96 cm con le immagini dei due Presìdi e i loghi della Comunità Montana di Valle Camonica e del Parco dell'Adamello, frontalino, due sedie, energia fino a 1 kw, magazzino di 1x1 m;
- polizza assicurativa contro incendio, furto e responsabilità civile, le perizie antincendio, due pax persone e visibilità sul catalogo espositori dell'evento;

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nell'esclusività dell'operatore quale unico fornitore dello spazio espositivo previsto- titolare dei servizi di gestione e promozione presso la manifestazione in oggetto;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di precedenti partecipazioni a simili iniziative;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante risorse proprie dell'ente, di parte corrente;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 03/07/2025;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B7F5B7C0BE;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico SLOW FOOD PROMOZIONE srl SB con sede in Bra (CN), Via MendicITÀ Istruita, 14, il servizio di nolo di spazio espositivo nell'ambito della manifestazione "Cheese 2025" come in preambolo dettagliatamente descritto;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) **fine da perseguire:** promozione dei prodotti agricoli legati alla agrobiodiversità locale e del territorio della Valle Camonica e del Parco dell'Adamello nell'ambito dell'evento internazionale Cheese 2025;
 - b) **oggetto del contratto:** servizio di nolo di spazio espositivo attrezzato;
 - c) **forma del contratto:** scrittura privata con scambio di corrispondenza
 - d) **clausole essenziali:**
 - termine esecuzione: 30 Settembre 2025
 - pagamento: a servizio completato;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al preventivo di spesa del soggetto fornitore, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
4. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo del servizio è pari ad € 1.800,00 più IVA 22%, per un importo totale di € 2.196,00;
5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0299999
Creditore				SLOW FOOD PROMOZIONE srl					
Codice fiscale				02220020040					
Oggetto/Causale				Servizio di nolo spazio espositivo presso manifestazione Cheese 2025					
Importo				€ 2.196,00					

6. di imputare la spesa di € 2.196,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2025	1.03.01.99.999	1226/0 <i>Spese per programma attività Parco dell'Adamello - altre spese per servizi</i>	€ 2.196,00

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di liquidare e pagare il corrispettivo spettante alla ditta incaricata a servizio effettuato, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza

dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. (art. 37);
12. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente e che il medesimo, nonché il personale istruttore del procedimento, non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
13. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.